



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 94 del 7 Dicembre 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Novembre 2023, ha adottato la seguente decisione:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 3 Novembre 2023, prot. 11861/1051pfi22-23/PM/ag, nei confronti dei sottoelencati deferiti:

- 1) il sig. **Luca LEUCCI**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Otranto;
- 2) il sig. **Giovanni MAZZEO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Otranto;
- 3) il sig. **Antonio Cosimo QUARTA**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Otranto;
- 4) il sig. **Alfredo STEFANELLI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Tricase;
- 5) il sig. **Luigi MANCA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fabrizio Miccoli;
- 6) il sig. **Maurizio Alfredo BORGIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus;
- 7) il sig. **Salvatore TAURINO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Goleador Melendugno;
- 8) il sig. **Silvano TOMA**, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.C. Nardò;
- 9) il sig. **Gregorio ANTICO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Nardò;
- 10) il sig. **Paolo PITASI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy San Luca;
- 11) il sig. **Alberto CITRANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Cefalù;
- 12) il sig. **Salvatore PISCIOTTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vigor C.P.;
- 13) il sig. **Renato PAOLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. San Remigio;
- 14) la società **A.S.D. Città di Otranto**
- 15) la società **A.S.D. Atletico Tricase**;
- 16) la società **A.S.D. Fabrizio Miccoli**;
- 17) la società **A.S.D. Virtus**;
- 18) la società **Football Taviano A.S.D. (già A.S.D. Goleador Melendugno)**;
- 19) la società **A.C. Nardò**;
- 20) la società **A.S.D. Academy San Luca**;
- 21) la società **A.S.D. Sporting Cefalù**;
- 22) la società **A.S.D. Vigor C.P.**;
- 23) la società **U.S.D. San Remigio**;

per rispondere:

- 1) il sig. **Luca LEUCCI**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Otranto:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato il Torneo "2^a Città di Otranto", svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Puglia LND;
- 2) il sig. **Giovanni MAZZEO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Otranto:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere organizzato e realizzato il Torneo "2^a Città di Otranto", svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Puglia LND;
- 3) il sig. **Antonio Cosimo QUARTA**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Otranto:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato il Torneo "2^a Città di Otranto", svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Puglia LND;
- 4) il sig. **Alfredo STEFANELLI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Tricase:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1- 4 giugno 2023, al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 5) il sig. **Luigi MANCA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fabrizio Miccoli:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;

- 6) il sig. **Maurizio Alfredo BORGIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Esordienti 2010" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 7) il sig. **Salvatore TAURINO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Goleador Melendugno:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Allievi" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 8) il sig. **Silvano TOMA**, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.C. Nardò:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Allievi" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 9) il sig. **Gregorio ANTICO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Nardò:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Allievi" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 10) il sig. **Paolo PITASI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy San Luca:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale hanno partecipato le squadre delle categorie "Esordienti" e "Pulcini" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;

- 11) il sig. **Alberto CITRANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Cefalù:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale hanno partecipato le squadre dei calciatori nati negli anni dal 2006 al 2008 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 12) il sig. **Salvatore PISCIOTTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vigor C.P.:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Giovanissimi 2009" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 13) il sig. **Renato PAOLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. San Remigio:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "2^a Città di Otranto", organizzato dalla società A.S.D. Città di Otranto, svoltosi presso il Campo Sportivo Comunale di Otranto nel periodo 1 - 4 giugno 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Esordienti" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia LND;
- 14) La Società **A.S.D. CITTÀ DI OTRANTO** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luca Leucci, Giovanni Mazzeo ed Antonio Cosimo Quarta.
- 15) Le società **A.S.D. ATLETICO TRICASE**, **A.S.D. FABRIZIO MICCOLI**, **A.S.D. VIRTUS**, **A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO**, **A.S.D. ACADEMY SAN LUCA**, **A.S.D. SPORTING CEFALÙ**, **A.S.D. VIGORC.P.** ed **U.S.D. SAN REMIGIO** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- 16) La società **A.C. NARDÒ** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg. Gregorio Antico e Silvano Toma così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

FATTO

Con atto del 3 Novembre 2023, prot. 11861/1051pfi22-23/PM/ag, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1051 pfi22-23, avente ad oggetto **“Accertamenti in ordine all’organizzazione di un torneo denominato “Shouting” in possibile assenza della necessaria preventiva autorizzazione, nel periodo 2-4 giugno 2023 presso diversi impianti sportivi della provincia di Lecce”**, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti interessate, ha deferito i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate.

All’udienza del 27 novembre 2023 è comparso, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Francesco Ronchi il quale, previo deposito di apposito modulo debitamente sottoscritto dalle parti, ha comunicato di aver raggiunto un accordo per il patteggiamento ex art. 127 C.G.S., sulla base delle sanzioni di seguito indicate: 1) per i sigg. Luca Leucci e Giovanni Mazzeo, inibizione per mesi 4; 2) per i sigg. Luigi Manca, Maurizio Alfredo Borgia, Silvano Toma e Gregorio Antico, inibizione per mesi 2 e giorni 20; 3) per la società ASD Città di Otranto, ammenda di €. 667,00; 4) per le società A.S.D. Fabrizio Miccoli, A.S.D. Virtus e A.C. Nardò, ammenda di € 333,00.

Per gli altri deferiti la Procura Federale, dopo breve discussione, ha insistito per la declaratoria della loro responsabilità chiedendo, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: 5) inibizione di 6 mesi a carico del sig. Antonio Quarta; 6) inibizione di mesi 4 ai tesserati Stefanelli Alfredo, Taurino Salvatore, Pitasi Paolo, Citrano Alberto, Pisciotta Salvatore e Paola Renato; 7) ammenda di €. 500,00 alle società A.S.D. Atletico Tricase, Football Taviano ASD (già A.S.D. Goleador Melendugno), A.S.D. Academy San Luca, A.S.D. Sporting Cefalù, A.S.D. Vigor C.P. e U.S.D. San Remigio.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine agli accordi raggiunti tra la Procura Federale e i tesserati sigg. Leucci Luca, Giovanni Mazzeo, Luigi Manca, Maurizio Alfredo Borgia, Silvano Toma, Gregorio Antico - nonché con le società A.S.D. Città di Otranto, A.S.D. Fabrizio Miccoli, A.S.D. Virtus e A.C. Nardò - il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stesse, ex art. 127, comma 3, del C.G.S.

Per quanto concerne invece la posizione di tutti gli altri deferiti, va evidenziato che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge che tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, in sede di audizione, hanno ammesso la partecipazione delle rispettive società, con una o più squadre, al torneo di calcio in questione, pur non sapendo che non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC (invero, nel contesto istruttorio così emerso, sono apparse distoniche unicamente le asserzioni del presidente della A.S.D. Atletico Tricase il quale, da un lato ha dichiarato di *“non ricordare”* della partecipazione della sua società al torneo sprovvisto di autorizzazione e, dall’altro, di essere *“dispiaciuto di aver fatto partecipare alcuni miei ragazzi a un torneo non autorizzato”*, con ciò ammettendo, comunque, la partecipazione della sua squadra).

Non pare controvertibile, allora, che sussistano elementi di censura nella condotta dei deferiti, rilevanti in funzione dell’accertamento della loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché delle società rispettivamente rappresentate, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Risulta all’evidenza, peraltro, che la partecipazione di ragazzi tesserati a tornei non autorizzati, li esponga ad una serie di fattori di rischio, tra i quali la mancata copertura assicurativa, nella ipotesi di infortuni occorsi durante il torneo.

Circostanza, quest’ultima, che effettivamente ha dato l’abbrivio alle indagini della Procura Federale, promossa sulla scorta di segnalazioni dell’evento pervenute da alcuni genitori, preoccupati dalla partecipazione al torneo dei loro ragazzi, in assenza di adeguate tutele.

Il Tribunale, inoltre, ritiene adeguate l'entità delle sanzioni di inibizione temporanea, richieste ex art. 9 C.G.S. dalla Procura Federale a carico degli stessi soggetti deferiti, condividendo il distinguo operato tra le posizioni del sig. Quarta Antonio Cosimo (sei mesi di inibizione) e quelle dei sigg. Stefanelli Alfredo, Taurino Salvatore, Pitasi Paolo, Citrano Alberto, Pisciotta Salvatore, Paola Renato (tutti, quattro mesi di inibizione), in ragione del ruolo apicale svolto dal primo, figura centrale, al pari del sig. Leucci Luca, nella fase di promozione e organizzazione del torneo non autorizzato (in certi casi, addirittura, l'unica, come da audizione del presidente A.S.D. Accademy San Luca, Sig. Paolo Pitasi, del 7.8.2023).

Tale ruolo di spicco del sig. Quarta, soggetto non tesserato, emerge soprattutto dalle dichiarazioni di alcuni rappresentanti delle società coinvolte (cfr., audizione presidente ASD Sporting Cefalù, sig. Citrano Alberto, del 7.8.2023; audizione presidente A.S.D. Vigor C.P., sig. Pisciotta Salvatore, del 9.8.2023; audizione presidente U.S.D. San Remigio, sig. Renato Paola, del 29.8.2023).

Del pari congrue devono essere reputate le sanzioni proposte in danno della società A.S.D. Atletico Tricase, Football Taviano ASD (già A.S.D. Goleador Melendugno), A.S.D. Academy San Luca, A.S.D. Sporting Cefalù, A.S.D. Vigor C.P. e U.S.D. San Remigio (€ 500,00 per ciascuna di esse), non ravvisandosi elementi che ne consentano l'attenuazione.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così

DELIBERA

- 1) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 CGS la richiesta di patteggiamento dei tesserati Leucci Luca e Giovanni Mazzeo - che prevede l'inibizione per mesi 4;
- 2) dichiara efficaci ex art. 127 comma 3 CGS le richieste di patteggiamento dei tesserati Luigi Manca, Maurizio Alfredo Borgia, Silvano Toma e Gregorio Antico - che prevedono l'inibizione per mesi 2 e giorni 20;
- 3) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 CGS la richiesta di patteggiamento della società A.S.D. Città di Otranto - che prevede l'ammenda di € 667,00;
- 4) dichiara efficaci ex art. 127 comma 3 CGS le richieste di patteggiamento delle società A.S.D. Fabrizio Miccoli, A.S.D. Virtus e A.C. Nardò - che prevedono l'ammenda di € 333,00;
- 5) di comminare al sig. Quarta Antonio Cosimo l'inibizione per mesi 6;
- 6) di comminare ai tesserati Stefanelli Alfredo, Taurino Salvatore, Pitasi Paolo, Citrano Alberto, Pisciotta Salvatore e Paola Renato l'inibizione per mesi 4;
- 7) di comminare alle società A.S.D. Atletico Tricase, Football Taviano ASD (già A.S.D. Goleador Melendugno), A.S.D. Academy San Luca, A.S.D. Sporting Cefalù, A.S.D. Vigor C.P. e U.S.D. San Remigio l'ammenda di € 500,00.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 7 Dicembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/12/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci